DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO PESARO E URBINO

COPIA

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2016.
Data

Nr. Progr. 12

Data 29/04/2016

Seduta Nr. 2

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE la sala consiliare del municipio, oggi 29/04/2016 alle ore 21:10 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
Luzi Giannalberto	SINDACO	Presente
Rossi Romina	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Monacchi Marco	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Guerra Lorenzo	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Santi Marco	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Galli Emanuela	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Grassi Giacomo	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Guerra Massimo	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Corradi Anna Maria	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Gostoli Fabio	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
Longhi Raffaella	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
Salvi Andrea	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Piccinini David	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Totale Presenti 11	Totale Assenti	2

Assenti giustificati i signori:

GOSTOLI FABIO; LONGHI RAFFAELLA

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Scrutatori: SALVI ANDREA, GUERRA LORENZO, GUERRA MASSIMO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Balducci Veronica

E' presente l'Assessore Esterno Dario MARTINELLI.

In qualità di SINDACO, il Sig. LUZI GIANNALBERTO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2016.-

Si da atto che durante il punto n. 3 (verbale n. 7) si è assentata dall'aula il consigliere Raffaella Longhi, che non partecipa alla discussione e votazione del presente argomento e dei successivi. I consiglieri presenti sono n. 11.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Art. 42, comma 2, TUEL 18 Agosto 2000, n. 267)

SU INIZIATIVA DEL SINDACO

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTA la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 24/07/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data 26/08/2014, applicato per l'annualità 2015;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 08 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, recante "Approvazione adeguamenti normativi al Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)- Valido dal 1° Gennaio 2016";

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 24 del 28/07/215 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni TASI 2015, pubblicata sul portale del federalismo in data 14/09/2015;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL 29/04/2016

VISTA la Legge di stabilità 2016, Legge n. 208 del 28/12/2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.302 del 30.12.2015, con la quale sono apportate, in particolare, le seguenti modifiche alla disciplina TASI:

ESENZIONE TASI PER ABITAZIONE PRINCIPALE (ESCLUSE A/1-A/8-A/9 PER LE QUALI E' QUINDI APPLICABILE) E TERRENI AGRICOLI

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

PER IL 2016 POSSIBILE MANTENERE MAGGIORAZIONE TASI ALLE STESSE CONDIZIONI 2015.

28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.

INVIO DELIBERE TASI ENTRO IL 14 OTTOBRE

688......il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

CONSIDERATO che nell'annualità 2015 è stato riscontrato il seguente gettito TASI:

TASI - abitazione principale e relative pertinenze

Euro 199.416,00

TENUTO CONTO che la legge di stabilità 2016 prevede, tra l'altro:

«380-sexies. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b)del comma 380-ter, l'incremento di 3.767,45 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, è ripartito tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015. A decorrere dall'anno 2016, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, una quota del Fondo di solidarietà comunale, pari a 80 milioni di euro, è accantonata per essere ripartita tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di 3.767,45 milioni di euro, di cui al periodo precedente, non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. La quota di 80 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale è ripartita in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base".

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti:

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

TENUTO CONTO del differimento, dal 31 dicembre 2015 al 30 Aprile 2016 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) di dare atto che sono esclusi dal presupposto impositivo della TASI, in ogni caso:
- a) i terreni agricoli, le abitazione principali e relative pertinenze come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria;
- b) l'esclusione si applica anche alla quota di imposta "occupante" riferita all'abitazione principale assunta in locazione o comodato, per la quale il soggetto utilizzatore non ha quota di possesso, ma comunque destinata dallo stesso e dal suo nucleo familiare ad abitazione principale;
- c) non rientrano nella esclusione di cui ai precedenti punti a) e b) le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali pertanto l'imposta risulta applicabile.
- 3) di determinare le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) ANNO 2016:
- ALIQUOTA "0" (zero) per mille
 (di stabilire l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per le Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9)
- ALIQUOTA "0" (zero) per mille di stabilire l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutti di fabbricati ed aree edificabili.
- 4) Di dare atto pertanto che nell'annualità 2016 non deve essere versata alcuna imposta TASI per azzeramento totale delle aliquote e non risulta quindi necessaria l'individuazione dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI sarebbe diretta; trovando tra l'altro copertura il minor gettito 2016 dovuto alla esclusione per legge dall'imposta delle abitazioni principali, con una maggiore assegnazione del fondo di solidarietà comunale sulla base del gettito effettivo TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale, relativo all'anno 2015, quantificabile in euro 199.416,00 come indicato in premessa.
- 5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016.
- 6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC approvato con Deliberazione del Commissario

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL 29/04/2016

Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 24/07/2014 pubblicata sul portale del federalismo in data 26/08/2014, applicato per l'annualità 2015.

- 7) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 8) di dare atto che, dal 2015, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'introduzione del Sindaco e la relazione del consigliere incaricato per materia Grassi Giacomo;

VISTA la sopra riportata proposta sulla quale ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000:

• Il Responsabile del Settore contabile, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 contrari (Guerra Massimo, Piccinini, Corradi), resi per alzata di mano;

DELIBERA

DI approvare integralmente il contenuto della su estesa proposta.

Infine, Il Consiglio Comunale,

In relazione all'urgenza e visto l'art. 134, comma 4, del TUEL 267/2000;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 contrari (Guerra Massimo, Piccinini, Corradi), resi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL 29/04/2016

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Luzi Giannalberto

F.to dott.ssa Balducci Veronica

Per copia conforme all'originale.	
Sant'Angelo in Vado, li	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Sacchi Augusto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Visti gli atti d'ufficio, si attesta:

- che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 16/05/2016 (Art. 124, D.Lgs. 267/2000)

Sant'Angelo in Vado, li 16/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Sacchi Augusto

ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 16/05/2016 al 31/05/2016 ed è divenuta esecutiva il giorno 26/05/2016, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

Lì, 26/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Sacchi Augusto



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. 12 Data Delibera 29/04/2016 Ufficio: Servizio Tributi

OGGETTO

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2016.-

	PARERI DI CUI ALL'	ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la FAVOREVOLE	REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
	Data 21/03/2016	IL Responsabile del Settore F.to Lani Claudio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	ERVIZIO FAVOREVOLE	
	Data 21/03/2016	IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to Lani Claudio
Visto, si attesta la cope	ertura finanziaria ex art. 15	51 L. 267/2000, della complessiva spesa di euro
☐ Competenza		☐ Impegno
☐ Residui		☐ Liquidazione
☐ Registrato		☐ Cap./Art
☐ Preno.: PREN/ _		Storni/Variaz.
		IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Data,		F.to Lani Claudio